



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**LINEE GUIDA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI DISCIPLINARI IN CASO DI INADEMPIMENTO
DELL'OBBLIGO FORMATIVO DA PARTE DEGLI ISCRITTI.**

Approvate nella seduta del giorno 13 ottobre 2010





LINEE GUIDA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO DA PARTE DEGLI ISCRITTI.

Premessa

Al fine di dare un supporto agli Ordini, ma senza volerne limitare l'autonomia e la discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, sono state redatte delle linee guida contenenti indicazioni per l'individuazione delle stesse sanzioni.

Si è ritenuto infatti necessario prevedere una graduazione delle sanzioni a seconda del numero di crediti non conseguiti per cercare di evitare difformità di trattamento sul territorio nazionale, pur nella consapevolezza che, oltre al dato numerico, entrano in gioco anche le situazioni soggettive che dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Ordine al momento della deliberazione.

Tenuto conto della variabilità dell'offerta nel primo periodo formativo, ritenuto che non appare opportuno disporre regole ex post, le linee guida potranno essere applicate a far data dal prossimo triennio formativo previa adeguata e preventiva informazione agli iscritti.

Graduazione delle sanzioni

Così come indicato in premessa di questo documento si ipotizza una graduazione delle sanzioni che potrà essere d'ausilio per gli Ordini ma che non è certamente esaustiva dovendo lo stesso Ordine compiere un'analisi della singola situazione e non fermarsi solo al dato numerico dei crediti mancanti.

- Assenza totale di crediti formativi: sospensione fino a 6 mesi;
- Conseguimento di meno di trenta crediti formativi: sospensione fino a 3 mesi;
- Conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta: sospensione fino a 1 mese;
- Conseguimento di numero crediti formativi oltre sessanta: censura.

Resta sempre salva la facoltà dell'Ordine, in alternativa, in caso di mancanza di pochi crediti formativi, di inviare una lettera di richiamo e di monito per un puntuale assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio successivo.

L'iscritto che incorre nella medesima violazione dell'obbligo formativo nel triennio successivo può essere punito con la sospensione non superiore a 12 mesi.